



IAS 19

BENEFICI PER I DIPENDENTI

Disciplina civilistica e fiscale del Fondo TFR

20 giugno 2011



AUTORI DEL DOCUMENTO

Questo documento redatto da **Carlo Sauve** è stato discusso dalla Commissione, approvato nel suo testo finale nella riunione del 16 marzo 2011 e successivamente aggiornato alla luce delle novità contenute nel Decreto attuativo dell'8 giugno 2011 (emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011).



INDICE

1. TRATTAMENTO CONTABILE	5
1.1 PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI	5
1.2 IAS 19	5
1.2.1 Fase di transizione agli IAS	9
1.2.2 Riforma previdenziale del 2007.....	10
2. ASPETTI FISCALI.....	14
2.1 PREMESSA	14
2.2 PRIMA ADOZIONE DEGLI IAS/IFRS	15
2.3 SITUAZIONE A REGIME	16
2.4 RIFORMA PREVIDENZIALE DEL 2007	17
2.5 DECRETO MINISTERIALE 1 APRILE 2009, N. 48	19
2.6 RIALLINEAMENTO DEI DISALLINEAMENTI VERIFICATISI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS.....	21
3. CONCLUSIONI	22



Il presente documento ha lo scopo di analizzare gli impatti di natura fiscale derivanti dall'applicazione dello IAS 19 al Trattamento di Fine Rapporto. Nell'analisi si è tenuto conto delle modifiche introdotte dalla riforma previdenziale del 2007 e delle modifiche apportate al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) dal Decreto Legislativo 28.2.2005 n. 38, dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 24.12.2007 n. 244) con annesso Regolamento (DM 1 aprile 2009, n. 48) e dal Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successivo Decreto attuativo dell'8 giugno 2011 (emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011).

Dall'analisi emerge che la complessità nella gestione fiscale del Trattamento di Fine Rapporto non è dovuta al dettato della norma tributaria ma all'estremo tecnicismo della procedura richiesta dai principi contabili internazionali per la determinazione dei *Defined Benefit Plans*, fra i quali è stato ricompreso il suddetto Trattamento di Fine Rapporto per la parte che, a seguito della riforma previdenziale del 2007, non è stata destinata alle forme di previdenza complementare o al fondo di tesoreria istituito presso l'INPS.



1. Trattamento contabile

1.1 Principi contabili nazionali

In materia di Trattamento Fine Rapporto (TFR), il meccanismo di calcolo della quota annua di accantonamento è contenuto nell'articolo 2120 del codice civile (c.c.). La norma prevede che l'accantonamento si compone di due quote:

1. quota annua maturata, pari all'ammontare del monte retribuzioni annuo, divisa per il coefficiente 13,5;
2. rivalutazione del fondo preesistente con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento del costo della vita segnalato dall'indice ISTAT.

In base ai principi contabili nazionali (principio contabile n. 19) il TFR è determinato in conformità al disposto dell'art. 2120 del c.c. e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio e, rappresentando le indennità spettanti al personale dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato (costituenti, quindi, un onere retributivo certo da iscrivere in ciascun esercizio in base al criterio della competenza economica), deve essere esposto come debito nella voce C del passivo dello Stato Patrimoniale.

1.2 IAS 19

Lo IAS 19 tratta dei benefici per i dipendenti, ossia di tutti i tipi di remunerazione erogata da un'impresa a fronte dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti.

Il principio contabile internazionale comprende tra i benefici in oggetto quelli conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, distinguendoli tra:

- 1) Defined Contribution Plan (programmi a contribuzione definita), che sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro in base ai quali l'impresa versa dei contributi fissi ad un'entità distinta (un fondo);
- 2) Defined Benefit Plan (programmi a benefici definiti), che sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, diversi dai programmi a contributi definiti.



Il TFR rientra, secondo l'International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), tra i piani a benefici definiti, di cui al precedente punto 2), il cui ammontare deve tener conto sia di quanto già maturato alla data del bilancio, sia del valore "stimato" che maturerà in futuro (¹).

In estrema sintesi, in base allo IAS 19, il Fondo TFR deve essere calcolato per singolo dipendente o per gruppi omogenei di dipendenti:

- considerando i servizi lavorativi già prestati;
- tenendo conto del tempo che trascorrerà prima dell'effettivo pagamento (attraverso l'utilizzo del *projected unit credit method*) ovvero:
 - proiettando, per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione, il TFR già accantonato e le future quote di TFR che saranno maturate fino all'epoca aleatoria di corresponsione²;
 - determinando, per ciascun dipendente, i pagamenti probabilizzati di TFR che dovranno essere effettuati in caso di uscita del dipendente per le diverse cause possibili (licenziamento, dimissioni, inabilità, morte e pensionamento) nonché per anticipi;
- attualizzando l'ammontare totale dell'obbligazione (rappresentata dal pagamento probabilizzato);
- riproporzionando, per ciascun dipendente, le prestazioni probabilizzate ed attualizzate in base all'anzianità maturata alla data di valutazione rispetto a quella complessiva corrispondente alla data aleatoria di liquidazione³.

Ogni anno si deve procedere al ricalcolo del TFR. Gli effetti sul valore del Fondo TFR di eventuali cambiamenti nelle ipotesi metodologiche e attuariali utilizzate nell'anno corrente rispetto alle stime dell'esercizio precedente danno origine a utili e perdite attuariali.

Ciò premesso, occorre evidenziare che la quota di accantonamento dell'esercizio, determinata in base allo IAS 19, risulta quindi composta da diverse componenti:

- il "service cost"/"costo previdenziale", rappresentato dall'onere differito per l'attività svolta dal dipendente;

¹ A tal riguardo, è opportuno segnalare come la classificazione del TFR tra i piani a benefici definiti (*defined benefit plans*) è stata in più occasioni criticata dalla dottrina. Già con lettera circolare del 17 gennaio 2005, infatti, Assonime sosteneva che "il TFR dovrebbe essere annoverato tra i piani a contributi definiti. Ciò in considerazione del fatto che la sua entità per la parte maturata nell'esercizio corrente e negli esercizi precedenti non è in alcun modo influenzata né... dalla vita utile lavorativa del dipendente e, dunque, dai suoi possibili incrementi salariali né, tanto meno, dalla sua prospettiva di vita successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro". In altre parole, sempre secondo la citata associazione, la fattispecie non sarebbe diversa "da quella in cui l'azienda versi i contributi ad un fondo. L'unica differenza consiste nel fatto che nell'un caso l'obbligazione futura alla corresponsione del beneficio si trasferisce al fondo, nell'altro si mantiene in capo al datore di lavoro, ma senza che il quantum muti per effetto della vicenda lavorativa futura." Tale critica è stata ulteriormente ribadita da Assonime nel documento emesso il 28 settembre 2007 (pag. 3)

² Quest'ultima attività non è più necessaria per le società che, a seguito della riforma previdenziale del 2007, avendo più di 50 dipendenti devono devolvere il TFR ai Fondi di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS (in proposito si veda il successivo paragrafo 1.2.2).

³ Vedi nota (2).



- l'“interest cost”/“interessi passivi”, rappresentato dalla componente finanziaria connessa al differimento del pagamento e determinato in base al tasso utilizzato per attualizzare l'obbligazione futura stimata;
- gli “actuarial gains and losses”/“utili e perdite attuariali”, rappresentati dalle rettifiche apportate al debito futuro per tener conto delle ipotesi attuariali adottate e delle loro modifiche;
- le componenti economiche positive o negative derivanti dalla riduzione (*curtailment*) o estinzione (*settlement*) del piano a benefici definiti.

Prima dell'introduzione dell'emendamento entrato in vigore dal 1° gennaio 2006, lo IAS 19 consentiva unicamente di rilevare gli utili e le perdite attuariali o interamente a conto economico nell'esercizio in cui si verificavano o, in alternativa, di contabilizzarli secondo il metodo del cosiddetto “corridoio”.

Il metodo del corridoio è ancora pienamente adottabile e si applica nel seguente modo: nel caso in cui gli utili e le perdite attuariali netti accumulati alla fine del precedente esercizio superano il 10% del valore attuale dell'obbligazione (fondo TFR), l'eccedenza rispetto al 10% - cosiddetto corridoio - è rilevata interamente nell'esercizio o rinviata ai conti economici futuri lungo un periodo coerente con la vita lavorativa media residua dei dipendenti. Si propone di seguito un esempio che chiarisce il funzionamento del metodo del corridoio.

Esempio 1:

Scenario:

- Il TFR IAS – ante rilevazione degli effetti attuariali - al 31/12/X è pari a 90;
- Gli utili attuariali calcolati al 31/12/X sono pari a 14;
- La vita residua dei dipendenti che partecipano al piano è di 10 anni.

Soluzione:

In questo caso il Fondo TFR IAS al 31/12/X è pari a 76 e cioè alla differenza fra 90 e 14 e, di conseguenza il limite del corridoio è 7,6 (pari al 10% di 76).

Il limite è superato per 6,4 (differenza fra 14 e 7,6).

Tale differenza può essere rilevata quindi interamente nell'esercizio X o rinviata agli esercizi successivi sulla base della vita residua dei dipendenti. In questo secondo caso gli utili attuariali da contabilizzare nell'esercizio X sono pari a 0,64 (pari a 1/10 di 6,4)

Le scritture contabili sono le seguenti.

In caso di rilevazione dell'intera differenza a conto economico:

Fondo TFR	a	Costo del lavoro	6,4	6,4
<i>Rilevazione utili attuariali</i>				

In caso di ripartizione sulla base della vita residua dei dipendenti, in ogni esercizio (per 10 anni nel nostro esempio) si dovrà effettuare :

Fondo TFR	a	Costo del lavoro	0,64	0,64
<i>Rilevazione quota utili attuariali</i>				



La scelta del metodo del corridoio può essere dettata da un atteggiamento prudenziale volto a immunizzare l'utile del periodo da fluttuazioni provenienti dalla contabilizzazione di utili e perdite attuariali, poco prevedibili e soggette a loro volta ad oscillazioni consistenti.

Il sopracitato emendamento allo IAS 19 ha previsto la possibilità di contabilizzare utili e perdite attuariali a patrimonio netto ⁽⁴⁾. La scelta di tale opzione, in generale, consente:

- di esporre in bilancio una visione più completa della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda a differenza del metodo del corridoio in cui gli utili e le perdite all'interno dello stesso vengono sospesi e rinviati al futuro;
- di avere una gestione più semplice dei dati senza dover determinare ogni anno la quota di utili e perdite da imputare e quella da rinviare al futuro;
- di ridurre ulteriormente il rischio di fluttuazioni del risultato di periodo essendo la rilevazione di utili e perdite effettuata direttamente a patrimonio netto.

L'esercizio della nuova opzione ha comportato, però, per le imprese che l'hanno adottata, l'applicazione, esplicitamente richiesta dalle disposizioni transitorie dell'emendamento stesso, dello IAS 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori" onde riflettere in bilancio il cambiamento apportato nei criteri di rilevazione. Tale principio prevede che vengano modificati i dati di apertura e quelli comparativi come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato. Sono richieste delle informazioni in nota integrativa che dettino l'importo della rettifica per ciascuna voce interessata, sia per l'esercizio in corso che per quelli precedenti, una descrizione delle disposizioni applicate, la natura del cambiamento (ecc.).

Tutto questo comporta la rilevazione a patrimonio netto di utili e perdite attuariali attraverso la rideterminazione dell'ammontare della riserva di utili di esercizi precedenti. Un esempio può meglio chiarire gli effetti dell'esercizio di tale opzione:

Esempio 2:

Scenario:

l'applicazione dello IAS 8 richiede di modificare i dati di apertura e comparativi del TFR. Nel caso di esercizio dell'opzione nell'anno X, sarà necessario rideterminare il saldo del TFR al 31/12 dell'anno X-1 e al 31/12 dell'anno X-2.

I dati sono i seguenti:

	Anno X	Anno X-1	Anno X-2
TFR IAS	90	85	78
Utili attuariali	4		5
Perdite attuariali		10	

⁴ Più esattamente, secondo quanto stabilito dalle modifiche apportate allo IAS 1 nel 2009, gli utili e le perdite attuariali da piani a benefici definiti devono essere indicati nel Prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo (OCI – *other comprehensive income*). Tali componenti, inoltre, non danno origine alle cc.dd. "rettifiche da riclassificazione" e, cioè, non devono essere riclassificati tra le voci dell'utile (perdita) di esercizio del Conto economico separato (secondo quanto previsto dallo stesso IAS 1, il Conto economico complessivo è composto da un prospetto che mostra le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio (conto economico separato) e un secondo prospetto che inizia dall'utile (perdita) d'esercizio e mostra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (prospetto di conto economico complessivo)). Tale impostazione è stata confermata dall'articolo 2 del Decreto 8 giugno 2011.



Soluzione:

In questo caso, considerando la somma algebrica degli utili attuariali dell'esercizio X e degli utili e perdite attuariali pregressi, si ottiene un risultato pari a 1 (determinato da 10-5-4) che corrisponde ad una perdita attuariale netta che verrà imputata a riduzione della riserva di utili di esercizi precedenti.

I dati di apertura e comparativi del TFR sono rispettivamente:

- TFR IAS al 31/12/X-1 è pari a 90 (85+10-5)
- TFR IAS al 31/12/X-2 è pari a 73 (78-5)

Il fondo TFR IAS di fine esercizio è invece pari a 91 (determinato da 90+1).

Può essere effettuata la seguente scrittura unica per la rilevazione degli utili e perdite attuariali pregressi:

Riserva di PN per perdite/utili attuariali	Fondo TFR		
	a	1	1
<i>Rilevazione Perdite attuariali</i>			

1.2.1 Fase di transizione agli IAS

Il Decreto Legislativo n. 38 del 2005 ha stabilito tempi e regole per l'applicazione degli IAS/IFRS al bilancio, individuale e consolidato, delle società italiane.

Nel primo bilancio che viene redatto in conformità ai principi contabili internazionali occorre procedere alla rideterminazione di tutti i saldi patrimoniali alla data di transizione⁵.

Relativamente al TFR, il calcolo richiesto dall'applicazione dello IAS 19 può comportare un incremento o un decremento del saldo calcolato in base all'applicazione delle regole dell'art. 2120 del c.c.. In generale questo comporta un decremento del TFR, con rilevazione della differenza a patrimonio netto quale riserva da *First Time Adoption* (FTA). Nel caso contrario, in cui la rideterminazione in base allo IAS 19 del TFR comporti un incremento dello stesso, dovrebbe essere iscritta una riserva negativa da FTA. Di seguito un esempio di decremento del TFR:

Esempio 3:

Scenario:

- Il TFR calcolato ex art. 2120 del c.c al 31/12/X è pari a 100;
- Il TFR IAS al 31/12/X è pari a 90;

Soluzione:

In sede di transizione agli IAS, effettuata nell'esercizio (X+1), l'importo di 10 (dato da 100-90) incrementa il Patrimonio Netto e viene rilevato in un'apposita riserva di FTA

La scrittura contabile è la seguente:

Fondo TFR	a	Riserva di FTA	10	10
<i>Rideterminazione del TFR in sede di FTA</i>				

⁵ Poiché nel bilancio IAS/IFRS occorre procedere al raffronto con i dati dell'esercizio precedente, valutati e classificati secondo gli stessi criteri adottati per l'anno corrente, occorre procedere anche alla rideterminazione dei saldi relativi a tale esercizio.



1.2.2 Riforma previdenziale del 2007

Nell'esercizio 2007 è intervenuta la riforma della previdenza complementare.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il TFR che matura dal 1 gennaio 2007. I Decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2007 hanno fornito le norme attuative della riforma della previdenza complementare (I "Decreti attuativi"). La circolare INPS del 3 aprile 2007, n. 70, ha fornito le istruzioni per il conferimento del TFR al nuovo Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS.

Per effetto della riforma della previdenza complementare:

- le quote di TFR maturate fino al 31.12.2006 rimangono in azienda;
- le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente:
 - a) essere destinate a forme di previdenza complementare;
 - b) essere mantenute in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS.

La scelta del dipendente può essere esplicita o tacita. In quest'ultimo caso si considera effettuata nei confronti del fondo di previdenza complementare⁶.

La nuova normativa non si applica ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti; per tali aziende resta in vigore la precedente normativa.

A seguito della riforma:

1. il Fondo TFR maturato fino al 31.12.2006 non cambia la sua natura e resta configurabile come un "Defined Benefit Plan" per il quale si continueranno ad effettuare calcoli attuariali che però, rispetto al calcolo ante-riforma, non dovranno più considerare la componente relativa agli incrementi salariali futuri⁷;
2. le quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007 sono considerate invece un "Defined Contribution Plan", sia nel caso di opzione per la previdenza complementare che nel caso di destinazione al Fondo di Tesoreria presso l'INPS. Il trattamento contabile è quindi assimilato a quello in essere per i versamenti contributivi di altra natura ed il costo che viene rilevato è pari alla quota da corrispondere all'INPS e/o ai Fondi di previdenza complementare.

⁶ In base a quanto previsto dai Decreti attuativi, la scelta va effettuata entro sei mesi dall'assunzione. Per i lavoratori già impiegati al 31.12.2006 la scelta andava effettuata entro il 30 giugno 2007. Nel caso di scelta, tacita o esplicita, per la destinazione del TFR al fondo di previdenza complementare, l'effetto decorre dal momento in cui la stessa viene formalizzata (o dal 1.7.2007 nel caso di scelta tacita). Nel caso di destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS, la scelta ha effetto dall'inizio del rapporto di lavoro dipendente (o dal 1.1.2007 per coloro che erano già assunti al 31.12.2006).

⁷ La classificazione del TFR maturato al 31.12.2006 tra i piani a benefici definiti è stata criticata da Assonime, come già specificato alla nota n. 1 cui si rinvia.



Relativamente al TFR maturato al 31.12.2006 (vedi precedente punto 1), nel primo bilancio successivo alla riforma, la passività connessa al TFR maturato deve essere valutata attuarialmente al 1 gennaio 2007 senza applicazione del pro-rata (anni di servizio già prestati/anni complessivi di servizio), in quanto i benefici dei dipendenti relativi a tutto il 31 dicembre 2006 possono essere considerati quasi interamente maturati, con la sola eccezione della componente di rivalutazione monetaria. Solo con riferimento a tale ultima componente, pertanto, lo stock di TFR stanziato al 31/12/2006 deve continuare ad essere attuarializzato con rilevazione dei conseguenti utili o perdite.

La differenza risultante dal nuovo calcolo post riforma rispetto al precedente dovrebbe essere trattata, in linea con quanto stabilito dal paragrafo 109 dello IAS 19, come un "curtailment" e di conseguenza imputata a conto economico (fra i costi del personale⁸), producendo in tal senso un nuovo valore del TFR al 1° gennaio 2007.

In questo senso, come osservato dall'OIC, il principio contabile IAS 19 non disciplina in modo esplicito il trattamento contabile da adottare in presenza di modifiche determinate da norme di legge⁹. Tuttavia, secondo l'OIC, poiché il principio contabile IAS 19 disciplina il trattamento contabile delle modifiche che comportano "settlement" o "curtailment" dei "post-employment benefit plans", è possibile definire il trattamento contabile del TFR "maturato" per analogia¹⁰.

Pertanto, a seguito delle novità normative, il TFR "maturato" ante 1° gennaio 2007 (o alla data di effettuazione della scelta nei casi di destinazione a forme di previdenza complementare) subisce, secondo l'OIC, una "rilevante variazione di calcolo" per effetto del venir meno delle ipotesi attuariali precedentemente previste legate agli incrementi salariali. In particolare, la passività connessa al "TFR maturato" *"è attuarialmente valutata al 1 gennaio 2007... senza applicazione del pro-rata (anni di servizio già prestati/anni complessivi di servizio), in quanto i benefici dei dipendenti relativi a tutto il 31.12.2006...possono essere quasi interamente maturati (con la sola eccezione della rivalutazione)... Ne consegue che, ai fini di questo calcolo, i "current service costs" relativi alle prestazioni future di lavoro dei*

⁸ Questo sia nel caso in cui il "curtailment" dia origine alla rilevazione di un costo (incremento del TFR), caso assai raro, che di un "ricavo" (riduzione del TFR).

⁹ Cfr. Appendice alla Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS del 26 settembre 2007.

¹⁰ Come ricorda l'OIC, la necessità di utilizzare un percorso analogico ai fini della selezione di un principio contabile, in assenza di un principio o di una interpretazione specificamente applicabile ad un'operazione, è prevista dallo IAS 8. In particolare, lo IAS 8 dispone: "10. In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia: (a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e (b) attendibile, in modo che il bilancio: (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale - finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità; (ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale; (iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi; (iv) sia prudente; e (v) sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti. 11. Nell'esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l'applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente: (a) le disposizioni e le guide applicative contenute nei Principi e nelle Interpretazioni che trattano casi simili e correlati; e (b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di misurazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro sistematico".



dependenti sono da considerarsi nulli in quanto sono rappresentati dai versamenti contributivi ai fondi di previdenza integrativa o al Fondo di Tesoreria dell'INPS"¹¹.

La modifica della formula di calcolo può far emergere utili o perdite attuariali che, come sopra accennato, sono contabilizzati secondo le regole previste per il *curtailment*, ovvero:

- a) **per le imprese che hanno scelto il metodo del corridoio**, gli utili o le perdite attuariali sono contabilizzati a conto economico;
- b) **per le imprese che hanno scelto il trattamento contabile di iscrivere gli utili e perdite attuariali direttamente a patrimonio netto** nella specifica riserva, gli ammontari iscritti nella stessa devono essere riclassificati a utili (perdite) a nuovo, senza interessare il conto economico, mentre l'effetto "curtailment" è contabilizzato a conto economico;
- c) **per le imprese che hanno scelto il trattamento contabile di iscrivere gli utili e le perdite attuariali al conto economico**, l'intera differenza viene contabilizzata a conto economico.

Esempio 4:

Scenario:

- TFR IAS al 31/12/2006 pari a 100;
- Curtailment (differenza fra calcolo post e ante riforma dello stock al 31/12/2006) pari a -40;
- Perdite attuariali pari a 20 (si tratta di quelle perdite che non risultavano contabilizzate al 31/12/2006 perché non superavano il limite del corridoio).

Soluzione 4a): imprese che hanno scelto il metodo del corridoio:

In questo caso il saldo del TFR IAS ante adeguamento è pari a 100.

In sede di adeguamento vengono rilevati:

- un ricavo a conto economico (o meglio un minor costo del lavoro) per la componente di curtailment pari a 40;
- un costo a conto economico per l'ammontare complessivo delle perdite attuariali pari a 20 o, in caso di rinvio agli esercizi successivi, per la quota riferibile all'anno in base alla stima sulla vita residua dei dipendenti (vedi esempio 1).

Di conseguenza il saldo del TFR IAS al 31/12/2006 post adeguamento è pari a 80 (somma algebrica di 100 -40 +20).

Le scritture contabili sono le seguenti:

Fondo TFR	a	Costo del Lavoro (Curtailment)	40	40
<i>Variazione valore attuale (impatto nuova riforma)</i>				
Costo del Lavoro (Perdita attuariale)	a	Fondo TFR	20	20
<i>Rilevazione di utili/perdite attuariali</i>				

¹¹ Cfr. anche il commento di Assonime del 28 settembre 2007.



Soluzione 4b): imprese che hanno scelto il metodo del patrimonio:

In questo caso il saldo del TFR IAS ante adeguamento è pari a 120. Esso comprende infatti anche le perdite attuariali contabilizzate a patrimonio pari a 20.

In sede di adeguamento vengono effettuati:

- la rilevazione di un ricavo a conto economico (o meglio un minor costo del lavoro) per la componente di curtailment pari a 40;
- la riclassifica della riserva di PN per utili e perdite attuariali a riserva utili esercizi precedenti pari a 20.

Il saldo del TFR IAS al 31/12/2006 post adeguamento è sempre pari a 80 (somma algebrica di 100 -40 +20).

Le scritture contabili sono le seguenti:

Fondo TFR	a	Costo del Lavoro (Curtailment)	40	40
<i>Variatione valore attuale (impatto nuova riforma)</i>				
Riserva di utili	a	Riserva di PN per perdite utili attuariali	20	20
<i>Utilizzo della riserva per utili perdite attuariali</i>				

Soluzione 4c): imprese che hanno scelto di rilevare utili e perdite attuariali a conto economico:

In questo caso il saldo del TFR IAS ante adeguamento è pari a 120. Esso comprende infatti anche le perdite attuariali contabilizzate a conto economico pari a 20

In sede di adeguamento viene rilevato un ricavo a conto economico (o meglio un minor costo del lavoro) per la componente di curtailment pari a 40.

Il saldo del TFR IAS al 31/12/2006 post adeguamento è sempre pari a 80 (somma algebrica di 100 -40 +20).

Le scritture contabili sono le seguenti:

Fondo TFR	a	Costo del Lavoro (Curtailment)	40	40
<i>Variatione valore attuale (impatto nuova riforma)</i>				

Successivamente alla data di efficacia del "curtailment", ossia dal 1° gennaio 2007 in poi, il calcolo del TFR "maturato" secondo le nuove modalità può far sorgere nuovi utili o perdite attuariali che sono contabilizzati secondo il criterio precedentemente selezionato dall'impresa (e.g., metodo del corridoio, iscrizione a patrimonio netto o a conto economico).

Inoltre, nel bilancio 2007, l'accantonamento del TFR dell'esercizio risente degli effetti del periodo transitorio previsto per l'esercizio dell'opzione da parte dei dipendenti in merito alla destinazione della quota di TFR maturata a fondi di previdenza complementare o al mantenimento della stessa in azienda. Infatti, in caso di scelta esplicita o tacita per la destinazione a forme di previdenza complementare, la quota di TFR di competenza del periodo che va dal 1° gennaio 2007 fino al giorno dell'esercizio dell'opzione (o al 30 giugno nel caso di scelta tacita) viene considerato al pari di un "Defined Benefit Plan" e valutato in conformità. In conclusione tale quota viene assimilata al Fondo TFR accantonato fino al 31/12/2006.

Relativamente alle quote di TFR maturate dal 1.1.2007 (vedi precedente punto 2), l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nell'Appendice alla guida operativa n. 1 per la transizione ai principi contabili



internazionali IAS/IFRS, ha espressamente previsto “l’iscrizione per competenza delle quote di contribuzione al Fondo INPS a fronte delle prestazioni di lavoro prestate dai dipendenti” senza che “sia necessario iscrivere in bilancio un credito verso il fondo ed un debito per TFR maturato”, ben potendo queste voci essere compensate “rilevandosi contabilmente solo il costo per il TFR maturato ... e il movimento finanziario relativo ai versamenti effettuati”. Analoga conclusione è stata raggiunta per le quote destinate a forme di previdenza complementare.

2. Aspetti fiscali

2.1 Premessa

Il Decreto Legislativo n. 38, oltre a stabilire le regole per l’applicazione degli IAS/IFRS ai bilanci delle società italiane, contiene anche alcune disposizioni di carattere fiscale volte a disciplinarne gli impatti sul reddito imponibile. Tali regole sono state integrate, ed in gran parte anche modificate, dalla Finanziaria 2008 e dal Regolamento attuativo delle norme contenute in quest’ultima (DM 48/2009).

A seguito dell’adozione degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio d’esercizio, i criteri civilistici di calcolo delle quote di accantonamento al TFR, su cui si basa l’art. 105 del TUIR volto a disciplinarne la deducibilità, sono sostituiti da quelli contenuti nello IAS 19 basati, come sopra illustrato, su una metodologia che mira a stimare l’importo che si renderà dovuto alla presumibile data di cessazione del rapporto di lavoro.

Gli effetti di tale adozione sono sostanzialmente di due tipi:

- in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (FTA) emerge un disallineamento sullo stock del fondo TFR risultante dal bilancio redatto in base ai principi contabili nazionali e coincidente con quello dedotto ai fini fiscali e l’ammontare del fondo TFR determinato in conformità agli IAS/IFRS (nell’esempio n. 3 la differenza tra TFR dedotto fiscalmente e TFR IAS ammonta a 10 e determina un incremento della riserva FTA di Patrimonio Netto);
- a regime, emerge una differenza fra l’accantonamento dell’esercizio determinato in base all’applicazione dell’art. 2120 del codice civile e rilevante ai fini fiscali e quello determinato in base allo IAS 19. In particolare, per raffrontare le rilevazioni effettuate in base allo IAS 19 con il limite stabilito dall’articolo 105 del TUIR occorre prendere in considerazione tutte le componenti in cui viene scomposto il suddetto accantonamento, indipendentemente dalla loro collocazione in bilancio (conto economico o patrimonio netto¹²). In particolare occorre rilevare la quota di service cost e di

¹² A tal riguardo, occorre precisare che, a seguito delle modifiche apportate allo IAS 1 nel 2009, che hanno previsto la rilevazione di alcune componenti reddituali – fra cui gli utili e le perdite attuariali – nel prospetto degli *other comprehensive income*, la recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 28 febbraio 2011 ha stabilito che “in materia di imputazione di componenti di reddito il riferimento al patrimonio netto deve intendersi esteso anche al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (*other comprehensive income*).” Tale concetto è stato poi confermato dall’articolo 2 del Decreto 8 giugno 2011.



interest cost, rilevate a conto economico, nonché gli utili o perdite attuariali rilevate, a seconda dei criteri di contabilizzazione adottati dall'azienda, a conto economico o a patrimonio netto. La somma algebrica di tutti questi componenti deve esser confrontata con i limiti stabiliti dal TUIR. Tale impostazione è stata confermata dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del DM 48/2009.

2.2 Prima adozione degli IAS/IFRS

Relativamente al primo effetto, l'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 38, ha unicamente stabilito che: *“L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del TUIR, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi.”* Con tale disposizione, è stata data esplicita rilevanza al principio della neutralità solo in riferimento all'eliminazione dal passivo di specifici fondi considerati dedotti in applicazione degli istituti della trasparenza e del consolidato fiscale, nazionale e mondiale, e non anche degli altri fondi dedotti ed in particolare del fondo TFR.

Relativamente al secondo effetto, in virtù del fatto che l'art. 105 del TUIR era rimasto inizialmente immutato, gli accantonamenti annuali ai fondi per le indennità di fine rapporto e simili erano deducibili *“nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti”*.

La mancata deduzione extracontabile dell'eventuale maggior accantonamento fiscale poteva comportare la perdita della competenza dell'onere. In merito, l'Amministrazione Finanziaria aveva sostenuto (nota 9/1192 dell'1 luglio 1980) che la quota del TFR non accantonata (e quindi non dedotta) poteva essere portata in deduzione solo nei periodi nel corso dei quali avveniva il licenziamento o la liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza ed ovviamente, in proporzione all'ammontare della quota non accantonata corrispondente alla situazione giuridica di ogni singolo dipendente per il quale veniva a cessare il rapporto di lavoro. Il meccanismo di calcolo del TFR ai fini IAS/IFRS, effettuato generalmente per masse e non per singolo dipendente, avrebbe reso estremamente complesso gestire ogni singola posizione lavorativa e questo faceva sì che la determinazione dell'onere da portare in deduzione al momento della liquidazione sarebbe risultata estremamente gravosa se non addirittura impossibile.

Tali preoccupazioni della dottrina sono state accolte dall'Amministrazione Finanziaria che, con la risoluzione n. 133 del 16/11/2006, ha fornito alcuni necessari chiarimenti.

In particolare, in merito alle differenze che emergono in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali con riferimento all'ammontare complessivo del fondo TFR, la risoluzione ha stabilito che, in aderenza al principio generale di neutralità, la previsione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 2005 debba



estendersi anche alle ipotesi di eliminazione di fondi per rischi e oneri diversi da quelli *“considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del TUIR”*.

Di conseguenza, deve essere considerata irrilevante, da un punto di vista fiscale, l'eventuale modifica della consistenza del fondo TFR rilevata per effetto dell'applicazione dei criteri di valutazione IAS/IFRS. Questo principio rimane valido anche dopo le modifiche alla tassazione dei soggetti IAS apportate dalla Finanziaria 2008¹³.

Se si riprende l'esempio n. 3, la modifica del TFR rilevata per effetto dell'applicazione degli IAS, pari a 10, risulta fiscalmente irrilevante.

2.3 Situazione a regime

Relativamente alle differenze che si verificano a regime sull'accantonamento dell'esercizio, l'Amministrazione¹⁴ ha inoltre sostenuto che: *“... è pacifico che accantonamenti stanziati in bilancio per un importo superiore al limite massimo fiscalmente consentito non saranno deducibili dal reddito imponibile; per tali eccedenze, in sede di dichiarazione dei redditi, si renderà necessario operare la ripresa a tassazione mediante variazione in aumento di pari importo.*

Nel caso in cui, invece, l'accantonamento appostato in bilancio sia di importo inferiore al limite di cui al citato art. 105, sarà possibile effettuare una deduzione extracontabile, fino a concorrenza del limite massimo fiscalmente rilevante, ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del Tuir”¹⁵.

Ovviamente quest'ultima possibilità è venuta meno con l'abrogazione, operata dalla Finanziaria 2008, di una parte del quarto comma, lettera b), dell'articolo 109 del TUIR, che prevedeva la possibilità di operare deduzioni extracontabili. In mancanza delle disposizioni attuative contenute nell'articolo 2, quarto comma, del Regolamento, l'abolizione della possibilità di dedurre extra contabilmente la quota di TFR non imputata in bilancio (intendendosi per tale sia l'imputazione a conto economico che quella a patrimonio netto) avrebbe comportato di nuovo il verificarsi dei problemi sopra evidenziati in riferimento all'adozione degli IAS/IFRS. Infatti, nel caso in cui l'accantonamento IAS/IFRS effettuato in un esercizio fosse risultato inferiore a quello fiscalmente ammesso, l'importo deducibile sarebbe stato unicamente quello rilevato in bilancio in base agli IAS/IFRS. Qualora invece quest'ultimo fosse risultato superiore a quello fiscalmente consentito, l'eccedenza non sarebbe risultata deducibile. Questo anche nel caso in cui in un esercizio precedente l'accantonamento IAS, effettivamente dedotto, fosse stato inferiore a quello massimo fiscalmente ammesso e quindi, nel complesso, la somma delle quote imputate in bilancio avesse coinciso con la somma delle quote teoricamente deducibili.

¹³ L'articolo 1, comma 59, della L. 24.12.2007, n. 244, stabilisce che: “Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo (D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 38)”. In merito all'interpretazione da dare al comma 6 del suddetto articolo 13 si rimanda a quanto detto in precedenza nel presente paragrafo.

¹⁴ Risoluzione n. 133 del 16 novembre 2006.

¹⁵ Il meccanismo chiarito dalla risoluzione 133/2006 riguarda anche la rilevazione di utili e perdite attuariali effettuata a patrimonio netto a seguito della prima applicazione dell'emendamento apportato nel 2006 allo IAS 19 e commentato nel paragrafo 1.2..



Ciò, come sopra evidenziato, avrebbe gravemente nuociuto alle imprese che, in forza dell'interpretazione assunta dall'Amministrazione Finanziaria (nota 9/1192 dell'1 luglio 1980) in merito alla deducibilità delle quote, avevano "fiscalmente" perso la competenza e avrebbero potuto recuperare l'importo della quota carente o al momento in cui tutti i dipendenti avessero lasciato l'azienda (salvo procedere ad un costosissimo e complicatissimo calcolo per singolo dipendente, peraltro fortemente arbitrario) o nel momento in cui l'azienda stessa avesse cessato l'attività. Prima di procedere all'analisi delle modifiche introdotte dal DM 48/2009, facciamo un breve cenno agli impatti che, dal punto di vista IRES, la riforma previdenziale del 2007 ha avuto sui soggetti IAS.

2.4 Riforma previdenziale del 2007

La **riforma della previdenza complementare**, come già detto, ha determinato una variazione del calcolo del Fondo TFR maturato fino al 31.12.2006. La differenza rispetto al precedente calcolo comprende:

- le variazioni del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti (in sostanza una riduzione del TFR in contropartita di un componente positivo di conto economico);
- gli eventuali utili e perdite attuariali.

È stato quindi necessario valutare il trattamento di ciascuna di queste componenti, ricordando che l'Amministrazione finanziaria non si è espressa sul punto.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della *variazione del valore attuale dell'obbligazione* a benefici definiti, al 31.12.2006 potevano verificarsi le seguenti ipotesi:

- valore di bilancio IAS del Fondo TFR inferiore al valore fiscale;
- valore di bilancio IAS del Fondo TFR superiore al valore fiscale.

Nella prima ipotesi, il valore di bilancio IAS del TFR era stato integralmente dedotto, in quanto il valore fiscale, ottenuto mediante variazione nel prospetto EC, risultava superiore.

Considerato che l'eccedenza di fondo che emergeva per effetto della riforma previdenziale atteneva al valore IAS del TFR al 31 dicembre 2006 e non all'effettivo suo ammontare maturato ante riforma ex art. 2120 del codice civile (che, invece, restava inalterato), sia l'ABI¹⁶ che l'Assonime hanno ritenuto di

¹⁶ L'ABI, nella soluzione del 24 dicembre 2007, osserva: "Al fine di definire il corretto trattamento fiscale va osservato come, nel caso specifico, al di là del principio di neutralità ex art. 13 comma 6 del D.lgs. 38/2005, l'eventuale tassazione del componente in oggetto potrebbe vanificare il riconoscimento del TFR quale fondo deducibile ex art. 109 comma 4 lett. b) mediante quadro EC. Detto componente positivo, infatti, deriva essenzialmente dal ricalcolo attuariale del valore civilistico del TFR al 31/12/2006, fermo restando l'ammontare dell'accantonamento ex art. 2120 cc alla medesima data. Come riconosciuto con la risoluzione 133/2006, l'accantonamento ex art. 2120 costituisce il costo fiscalmente riconosciuto deducibile, a prescindere dall'ammontare contabilizzato. Considerato che l'eccedenza di fondo che emerge per effetto della riforma previdenziale attiene il valore attuale del TFR al 31.12.2006 e non l'effettivo suo ammontare maturato ante riforma che, invece, resta inalterato, sorge il dubbio sulla scelta di considerare questo componente positivo imponibile. L'adeguamento del fondo al suo valore attuariale sembrerebbe comportare, difatti, un indebito effetto penalizzante nei confronti delle società che applicano gli IAS. Trattandosi di costo deducibile ex art. 109 comma 4 lett. b), dovrebbero essere difatti rilevanti solo le eccedenze che effettivamente derivano da una riduzione del costo fiscalmente riconosciuto, pari alla somma degli accantonamenti ex art. 2120, circostanza che non ricorre in questo caso. Ne consegue che si ritiene ragionevole concludere



concludere per la non rilevanza fiscale del componente positivo imputato al conto economico a seguito della riforma stessa.

Con riferimento alla seconda ipotesi, invece, (valore di bilancio IAS del Fondo TFR superiore al valore fiscale) si aprivano due distinti scenari:

- (i) la riduzione del valore di bilancio IAS del Fondo TFR era tale per cui l'importo di quest'ultimo restava comunque superiore al valore fiscale del Fondo stesso. In tale ipotesi, l'ABI ha concluso per la non rilevanza fiscale dell'importo imputato a conto economico visto che il TFR ex art. 2120 del codice civile, che aveva avuto rilevanza fiscale, non veniva modificato;¹⁷
- (ii) la riduzione del valore di bilancio IAS del Fondo TFR era tale per cui l'importo di quest'ultimo diventava inferiore al valore fiscale del Fondo stesso. In tale ipotesi, anche la riduzione del Fondo TFR fiscale non doveva essere assoggettata a tassazione perché la consistenza dello stesso poteva essere mantenuta inalterata attraverso l'evidenziazione di una deduzione extracontabile da indicare nel quadro EC¹⁸.

Se si considera l'esempio n. 4, indipendentemente dall'ammontare del TFR fiscale che può essere superiore o inferiore a quello IAS, il ricavo imputato a conto economico relativo alla componente di curtailment pari a 40, non deve essere tassato.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale degli eventuali *utili o perdite attuariali*, come anche sostenuto dall'ABI, la soluzione dovrebbe essere la seguente:

- La parte rilevata a conto economico è un componente fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 105 del TUIR;
- La riserva relativa agli utili e perdite attuariali imputata a patrimonio netto negli esercizi precedenti, come detto, deve essere riclassificata a riserve di utili di esercizi precedenti. Detta

per la non rilevanza fiscale del componente positivo imputato al conto economico a seguito della riforma... Al termine delle suddette operazioni, quindi, il valore fiscale del TFR rimane inalterato e corrisponde all'ammontare degli accantonamenti civilisticamente ammessi ex art. 2120 del codice civile". Coerentemente, nella nota 27 della circ. Assonime n. 22 del 2008, p. 28, si legge: "Riteniamo che le imprese ben possano conservare rilevanza fiscale agli accantonamenti al fondo TFR senza assoggettarne a tassazione il rilascio a conto economico inserendo il relativo importo nel quadro EC della dichiarazione dei redditi per il 2007. Ciò in quanto... il prospetto delle deduzioni extracontabili è destinato a dare riconoscimento fiscale non solo agli accantonamenti di periodo effettuati extracontabilmente, ma anche alle rettifiche di fondi precedentemente stanziati in bilancio dovute a giustificati e sopravvenuti motivi civilistici".

¹⁷ Soluzione del 24 dicembre 2007: *"In tale ipotesi, il valore di bilancio del TFR risulta in parte dedotto (per la quota corrispondente al TFR fiscale pari all'ammontare degli accantonamenti civilisticamente ammessi ex art. 2120 del codice civile) e in parte non dedotto. In tale contesto – posto che la riduzione interessa solo il profilo civilistico e non quello fiscale (sotto detto profilo il TFR mantiene una consistenza pari all'ammontare degli accantonamenti ai sensi dell'art. 2120 del codice civile che, in questa circostanza non sono ridotti) – si ritiene di poter concludere, anche in questo caso, per la non rilevanza dell'importo imputato a conto economico visto che rimane inalterata la consistenza del TFR fiscale".*

¹⁸ Questa soluzione risulterebbe dello stesso tenore di quella prospettata nella nota 27 della Circolare Assonime n. 22 del 2008, riportata nella precedente nota 16.



riclassificazione tra poste patrimoniali non dà luogo ad alcun componente fiscalmente rilevante (in quanto nei precedenti esercizi tale importo ha già avuto rilevanza fiscale ai sensi dell'art. 83 del TUIR e ha già concorso alla determinazione dell'accantonamento TFR deducibile o non deducibile ai sensi del citato art. 105 del TUIR).

Inoltre, in seguito alla **riforma della previdenza complementare** , le quote del fondo TFR accantonato a partire dall'esercizio 2007 vengono versate ai Fondi pensione o al Fondo di Tesoreria presso l'INPS. In questo senso l'accantonamento del TFR effettuato in bilancio si riallinea con quello determinato in applicazione dell'art. 2120 del c.c. almeno nella componente che non è di natura rivalutativa dello stock esistente al 31.12.2006.

In ragione del fatto che l'art. 2120 del c.c. è rimasto immutato e che quindi l'accantonamento rilevante ai fini fiscali comprende anche la componente rivalutativa (pari all'1,5% in misura fissa più 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo) dello stock di fondo TFR maturato fino al 31/12/2006 e rimasto in azienda, continuerà a sussistere un disallineamento tra il calcolo dell'onere effettuato in base allo IAS 19 e quello effettuato in base all'articolo 2120 del c.c.. La deducibilità fiscale della quota accantonata in bilancio, considerando tale sia la quota imputata a conto economico che quella imputata a patrimonio netto, con contropartita il TFR, è determinata in base al comma 4 dell'articolo 2 del DM 48/2009, come illustrato di seguito.

2.5 Decreto Ministeriale 1 aprile 2009, n. 48

Come anticipato nei precedenti paragrafi 2.1 e 2.3, il Decreto Ministeriale 1 aprile 2009, n. 48, ha affrontato in maniera specifica la problematica legata alla deducibilità degli oneri connessi alla determinazione del TFR per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS. In particolare il decreto ha chiarito come si dovesse procedere alla determinazione dell'ammontare deducibile dell'onere relativo al TFR maturato in ciascun esercizio tenendo conto sia del fatto che, contrariamente a quanto avviene in un bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali, l'onere relativo al TFR di un soggetto IAS viene rilevato in bilancio attraverso più poste contabili imputate a conto economico e/o a patrimonio netto sia, soprattutto, del fatto che, come sopra già evidenziato, l'articolo 1, comma 33, della Finanziaria 2008 ha abolito la possibilità di effettuare deduzioni extracontabili.

In particolare l'articolo 2, quarto comma, del DM 48/2009 testualmente recita:

“Per i soggetti IAS, gli accantonamenti ai fondi di cui all'articolo 105, commi 1 e 2, del testo unico, deducibili in ciascun esercizio sono determinati in misura non superiore alla differenza fra l'importo complessivo dei fondi calcolati al termine dell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti, e l'importo di tali fondi fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio precedente, assunto al netto degli utilizzi dell'esercizio. Concorrono a determinare gli accantonamenti tutte le componenti positive e negative iscritte a conto economico o a patrimonio netto in contropartita di detti fondi.”

Riguardo all'abrogazione del regime delle deduzioni extracontabili il primo periodo del comma 4 chiarisce come debba essere applicato il limite stabilito dall'articolo 105 del TUIR. In particolare, come



accennato nel precedente paragrafo 2.3, ciò permette di non perdere, in determinati casi, la competenza dell'onere e di gestirne la deducibilità in maniera semplificata considerando che la gestione IAS/IFRS del TFR viene effettuata per masse e non per singolo dipendente. In particolare il problema si pone nel caso in cui l'accantonamento effettuato in un esercizio sia inferiore al limite fiscalmente ammesso e dia luogo a successivi accantonamenti superiori al suddetto limite. Esemplificando, se si assume che la quota deducibile del TFR sia pari a 100 e rimanga costante per un certo periodo di tempo si può vedere che, in mancanza delle modifiche apportate all'articolo 105 dal DM 48/2009, gli effetti sarebbero stati i seguenti: se nel primo anno l'accantonamento di bilancio fosse stato 110, la quota indeducibile pari a 10 ($110 > 100$) sarebbe stata deducibile negli esercizi successivi, in presenza di accantonamenti inferiori al limite fiscalmente ammesso, in quanto si sarebbe verificata la previa imputazione del costo a conto economico richiesta dall'articolo 109, quarto comma, del TUIR (se, infatti, nel secondo anno l'accantonamento di bilancio fosse stato pari a 90 si sarebbe potuto dedurre in ogni caso 100 perché 10 era già stato imputato a conto economico l'anno precedente). Nel caso contrario, come già detto, si sarebbero posti problemi del tutto diversi. Infatti a fronte di un'imputazione a conto economico di 90 nel primo anno e di 110 nel secondo, la quota eccedente del secondo anno, pari a 10 ($110 > 100$), non sarebbe stata deducibile se non al momento di utilizzo del fondo TFR (ovvero al momento della liquidazione del dipendente o della concessione di un anticipo). Poiché però la liquidazione del TFR avviene su base puntuale, individuando la situazione di ogni singolo dipendente, mentre il calcolo IAS dell'accantonamento al fondo TFR avviene, in generale, per masse, non sarebbe stato possibile, se non attraverso un calcolo molto complesso ed opinabile, stabilire quanto dell'accantonamento non dedotto in precedenza si rendesse deducibile a fronte della fuoriuscita del singolo dipendente.

Con il meccanismo delineato dal DM 48/2009, il confronto avviene fra i saldi globali del fondo (quindi per masse).

Ciò, oltre a determinare una decisa semplificazione del calcolo, mantiene inalterata la misura massima di deducibilità complessiva stabilita dall'articolo 105 e rappresentata dall'entità del fondo calcolato secondo le regole contrattuali/civilistiche.

Il secondo periodo del comma 4, invece, come chiarito al precedente paragrafo 2.1, stabilisce che tutte le componenti che hanno come contropartita il fondo, indipendentemente dalla loro imputazione a conto economico o a patrimonio netto, devono essere prese in considerazione per il calcolo del limite di deducibilità.

Si propone un esempio per chiarire il calcolo del limite di deducibilità dell'accantonamento TFR delineato dal DM 48/2009.

Esempio 5:

Scenario:

- TFR dedotto al 31.12.(X-1) pari a 120;
- Utilizzi del fondo TFR nell'anno X pari a 7;
- TFR ex art 2120 del cc al 31.12.X pari a 140;
- Accantonamento IAS imputato a conto economico anno X pari a 10;
- Perdite attuariali imputate a PN anno X pari a 12 (si ipotizza l'utilizzo del metodo del patrimonio).



Soluzione:

TFR dedotto al 31.12.(X-1)	120
-Utilizzi del fondo TFR nell'anno X	7
<hr/>	
TFR dedotto iniziale al netto degli utilizzi dell'esercizio	113
TFR ex art 2120 del cc al 31.12.X	140
-TFR dedotto iniziale al netto degli utilizzi dell'esercizio	113
<hr/>	
Limite di deducibilità dell'accantonamento ex art. 105 del TUIR	27
Accantonamento IAS imputato a conto economico anno X	10
+ Perdite attuariali imputate a PN anno X	12
<hr/>	
Accantonamento IAS	22

In questo caso l'accantonamento IAS imputato in bilancio con contropartita il fondo TFR (pari a 22) rientra nel limite di deducibilità ex art 105 del TUIR (pari a 27), di conseguenza non devono essere effettuate variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile.

Qualora invece a parità delle altre ipotesi (limite di deducibilità di 27), si ha:

- Accantonamento IAS imputato a conto economico anno X pari a 10;
- Perdite attuariali imputate a PN anno X pari a 20 (si ipotizza l'utilizzo del metodo del patrimonio).

L'accantonamento IAS complessivo ammonta a 30.

Accantonamento IAS imputato a conto economico anno X	10
+ Perdite attuariali imputate a PN anno X	20
<hr/>	
Accantonamento IAS	30

In questo caso l'accantonamento IAS imputato in bilancio con contropartita il fondo TFR (pari a 30) supera il limite di deducibilità ex art 105 del TUIR (pari a 27), di conseguenza deve essere effettuata una variazioni in aumento della base imponibile pari a 3.

L'impostazione sopra descritta, di cui al secondo comma dell'articolo 4 del DM 48/2009, è stata commentata dall'Agenzia delle Entrate nella paragrafo 4.2 della circolare 28 febbraio 2011, n. 7/E e dall'Assonime nella sua Guida all'applicazione dell'IRES e dell'IRAP per imprese IAS adopter (paragrafo 3.2.4) in linea sostanzialmente conforme a quanto illustrato nel presente paragrafo.

2.6 Riallineamento dei disallineamenti verificatisi in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS

Un ulteriore punto da sviluppare in relazione alla tassazione del TFR riguarda il meccanismo di riallineamento dei saldi contabili e fiscali dei soggetti IAS introdotto dall'articolo 15 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185. Tale norma, considerato il mutamento del principio di tassazione dei soggetti IAS attuato con la Finanziaria 2008, che ha introdotto un criterio di derivazione rafforzata dell'imponibile IRES dall'utile di bilancio, ha previsto la possibilità di riallineare le divergenze sorte in vigenza dei precedenti criteri di tassazione dei soggetti IAS (sostanzialmente neutralità della tassazione rispetto ai principi contabili adottati) nonché di quelle emergenti in sede di prima adozione dei principi contabili internazionali o, a regime, in seguito a mutamenti di questi ultimi.



Considerato che anche la Finanziaria 2008 ha ribadito il principio della neutralità, agli effetti impositivi, di alcune differenze che sorgono in sede di adozione degli IAS/IFRS (vedi riduzione del TFR di cui si è parlato nel paragrafo 3.2), l'articolo 15, comma 8, del DL 185/2008, cui ha fatto seguito il Decreto Ministeriale 30 luglio 2009, ha introdotto, a regime, la facoltà, per il contribuente, di riallineare tali divergenze, mediante gli stessi meccanismi previsti per il riallineamento delle differenze risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2007 e contenuti nei commi da 3 a 7 bis del suddetto articolo 15. In pratica l'eventuale eccedenza del TFR risultante dall'adozione dei principi contabili internazionali (vedi in proposito quanto detto al precedente paragrafo 1.2.1) può essere riallineata mediante il versamento di un'imposta sostitutiva. Così operando, si rendono nuovamente deducibili, secondo tempistiche difficilmente stimabili, importi già dedotti in precedenti periodi d'imposta in forza dell'applicazione del diverso regime IRES previsto per i bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali.

Lo stesso regime si applica in caso di modifiche ai principi contabili internazionali che comportino rettifiche dei bilanci delle aziende e conseguentemente l'insorgere di disallineamenti fra saldi fiscali e di bilancio. A tale proposito, l'articolo 11 del Decreto 8 giugno 2011 ha stabilito che tale riallineamento può essere operato:

- solo dai contribuenti che hanno già esercitato il riallineamento per "saldi globali" di cui al comma 4 dell'articolo 15 del DL 185/2008 (articolo 11, comma 2);
- se la "ricostruzione retrospettiva" delle divergenze derivanti dalle variazioni che intervengono nei principi IAS/IFRS "è compatibile con la predetta disciplina del riallineamento". Nel caso in cui non sussista la "compatibilità", è previsto che (commi 2 e 3 dell'articolo 11) il saldo negativo derivante dal riallineamento venga dedotto in quote costanti, a partire dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione, per un periodo pari alla "durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento", sempreché tale "durata residua" sia superiore ai cinque esercizi previsti in via ordinaria dalla norma.

3. Conclusioni

In ragione di quanto sopra illustrato emerge che, rispetto ai soggetti che continuano ad applicare i principi contabili nazionali, i soggetti che adottano gli IAS/IFRS hanno i seguenti effetti:

- in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS possono usufruire del principio di neutralità e quindi non tassare l'eventuale quota di TFR che dovesse essere considerata esuberante e trasferita a patrimonio netto; tale quota potrebbe essere oggetto del processo di riallineamento con conseguente emersione di materia imponibile;
- a regime, poiché la quota imputata in bilancio (è irrilevante se a conto economico o a patrimonio netto) potrebbe essere inferiore a quella calcolata in base all'articolo 2120 del c.c., il soggetto che adotta gli IAS/IFRS si troverà a dedurre una quota inferiore; grazie alle modifiche apportate all'articolo 105 del TUIR dal comma 4 dell'articolo 2 del DM 48/2009, tale situazione non risulterà eccessivamente penalizzante perché, basandosi su un limite che non fa più riferimento alla quota accantonata nell'esercizio ma alle variazioni dei fondi, permette di recuperare negli esercizi successivi gli accantonamenti IAS "carenti" degli esercizi precedenti;



- a seguito della riforma previdenziale, il fenomeno risulta alquanto circoscritto: riguarderà, infatti, unicamente la quota di rivalutazione del TFR maturato al 31.12.2006 ed il TFR delle società non interessate dal trasferimento del TFR ai fondi pensione o al Fondo di Tesoreria presso l'INPS. Si tratta, cioè, di quelle imprese che hanno meno di 50 addetti e che, quindi, difficilmente sono obbligate ad adottare o optano per l'adozione degli IAS/IFRS. Nel novero di tali ultime imprese, tuttavia, rientrano anche taluni tipi di società che, benché con pochi addetti, rivestono un ruolo di grande rilevanza. Si pensi, ad esempio, alle società *holding*, alle società di gestione del risparmio (SGR) o, ancora, alle società di intermediazione mobiliare (SIM). Sarebbe pertanto auspicabile che venisse accolta la proposta, già sostenuta più volte da Assonime, di considerare il trattamento di fine rapporto alla stregua di un *defined contribution plan* e non di un *defined benefit plan*, onde consentirne una gestione contabile e fiscale decisamente più semplice ed agevole.



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Gianluca De Candia - Presidente
Ermanno Fonderico - Vicepresidente
Roberto Tudini - Segretario

Componenti:

Giacomo Albano
Fabio Aramini
Christian Bianchi
Antonella Bientinesi
Domenico Buono - osservatore esterno (*Coldiretti*)
Walter Di Cristo
Carlo Di Giuliomaria
Carlo Dottarelli
Giuseppe Gatti
Alessio Iannucci
Francesca Mariotti - osservatore esterno (*Confindustria*)
Silvia Massariello - osservatore esterno (*Banca d'Italia*)
Elena Mattesi
Domenico Muratori - osservatore esterno (*Consorzio Studi e Ricerche Fiscali*)
Marco Murolo
Claudio Peroni
Paolo Petrangeli
Marco Maria Ricci
Giacomo Ricotti - osservatore esterno (*Banca d'Italia*)
Guerino Russetti - osservatore esterno (*Agenzia delle Entrate*)
Carlo Sauve - osservatore esterno (*Poste Italiane*)
Roberto Vertolli - osservatore esterno (*ABI*)